

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PERSONALE  
AREA VASTA N. 4**

**N. 81/AV4 DEL 10/02/2014**

**Oggetto: : Risoluzione rapporto di lavoro dipendente L.A.M. di qualifica C.P.S.  
Fisioterapista**

**IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PERSONALE  
AREA VASTA N. 4**

-----

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di prendere atto e fare proprio il parere espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Ancona con verbale Mod. BL/G del 28/01/2014, assunto al Prot. 2110 del 30/01/2014 e di risolvere il rapporto di lavoro con la dipendente L.A.M. con effetto dalla data di adozione del presente atto a ragione della assoluta e permanente impossibilità della stessa a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
2. Di prendere atto che l'inabilità riscontrata è determinata da infermità non dipendente da causa di servizio;
3. Di corrispondere all'interessata, ai sensi dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 39, del CCNL del Comparto Sanità dell'1/9/1995, l'indennità sostitutiva del preavviso pari a quattro mensilità per l'importo lordo di € 8.686,16, soggetto alle ritenute di legge;
4. Di registrare la relativa spesa nella contabilità generale esercizio 2014 nei conti n. 0512030102, 0512030202, 0512030302;

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

p. Direttore

U.O.C. Personale

dott. Michele Gagliani

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. PERSONALE**

Disciplina di riferimento:

- Legge 11 aprile 1955 n. 379;
- Legge 8 agosto 1991 n. 274;
- Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- Legge 23 agosto 2004 n. 243;
- Legge 24 dicembre 2007 n. 247;
- D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461;
- Decreto 12 febbraio 2004;
- C.C.N.L. Comparto sanità dell'1/9/1995;
- Circolare INPDAP 11 giugno 2004 n. 37.

Con domanda assunta al protocollo in data 08/11/2013 col n. 22612, debitamente documentata, la sig.ra Lupacchini Anna Maria, nata a Lapedona il 08/08/1952, dipendente a tempo indeterminato appartenente al profilo professionale di CPS Fisioterapista, ha chiesto ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 335/95, la concessione della pensione di inabilità per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Con lettera protocollo n. 23292 del 19/11/2013, indirizzata alla competente Commissione Medica di Verifica di Ancona, è stato richiesto parere medico legale al fine di accertare l'idoneità fisica della dipendente alle mansioni cui preposta ovvero a qualsiasi attività lavorativa.

Il predetto Collegio Medico, con processo verbale n. 2367 del 28/01/2014 ha espresso il seguente giudizio medico legale:

"Inabile ai sensi dell'art. 2 comma 12 L.335/95 per infermità non dipendente da causa di servizio 1 Categoria, Tabella A"

Il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e il Decreto 12 febbraio 2004 recante i criteri di organizzazione per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento di cui all'art. 9 del predetto regolamento, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti, regolano anche le procedure per l'accertamento dell'idoneità e di altre forme di inabilità, non dipendenti da causa di servizio, ai fini del cambio di mansioni, dalla dispensa dal servizio e

dell'eventuale conseguimento di trattamenti pensionistici, tra cui l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, giudizio medico legale richiesto per istituti normativi a carattere previdenziale - assistenziale quali l'art. 2, comma 12, della legge 335/95.

L'art. 3, comma 3, del predetto regolamento stabilisce che le Commissioni Mediche di Verifica sono competenti ad eseguire gli accertamenti sanitari di cui sopra nei confronti dei dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 1 della legge 17 luglio 2002 n. 145 a far data dal 23/2/2004.

L'art. 23, comma 3, e 39, del CCNL del Comparto sanità dell'1/9/1995 prevede in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per totale e permanente inabilità fisica del dipendente la corresponsione allo stesso dell'indennità sostitutiva del preavviso che, nel caso di specie, ammonta a quattro mensilità pari all'importo lordo di € 8.686,16, soggetto alle ritenute di legge.

Il Verbale di riunione del Comitato di Coordinamento dell' ARAN del 11/06/1997, fornisce chiarimenti riguardo l'applicazione del citato art. 23 del C.C.N.L. del 1995 relativo alle assenze per malattia, precisando che la risoluzione del rapporto di lavoro per totale e permanente inabilità fisica può essere richiesta dal lavoratore prima del decorso dei 18 mesi di assenza previsti al titolo di cui sopra, e che al dipendente va corrisposta all'atto della risoluzione stessa l'indennità di mancato preavviso.

L'interessata ha diritto alla pensione di inabilità in quanto in possesso dei requisiti di contribuzione previsti dal predetto art. 2, comma 12, della legge 335/95.

Si propone, pertanto, al Responsabile dell' U.O.C. Personale l'adozione della seguente determina:

1. Di prendere atto e fare proprio il parere espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Ancona con verbale Mod. BL/G del 28/01/2014, assunto al Prot. 2110 del 30/01/2014 e di risolvere il rapporto di lavoro con la dipendente L.A.M. con effetto dalla data di adozione del presente atto a ragione della assoluta e permanente impossibilità della stessa a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
2. Di prendere atto che l'inabilità riscontrata è determinata da infermità non dipendente da causa di servizio;
3. Di corrispondere all'interessata, ai sensi dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 39, del CCNL del Comparto Sanità dell'1/9/1995, l'indennità sostitutiva del preavviso pari a quattro mensilità per l'importo lordo di € 8.686,16, soggetto alle ritenute di legge;

4. Di registrare la relativa spesa nella contabilità generale esercizio 2014 nei conti n. 0512030102, 0512030202, 0512030302;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Loredana Ciaffoni

Il sottoscritto vista la dichiarazione del responsabile del procedimento attesta che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili con il budget 2014 quando assegnato

Il Direttore U.O.C. Bilancio  
dott. Luigi Stortini

**- ALLEGATI -**

Un allegato

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 10/02/14